

REGNO UNITO

Corte suprema, sentenza *In the matter of an application by the Northern Ireland Human Rights Commission for Judicial Review (Northern Ireland); Reference by the Court of Appeal in Northern Ireland pursuant to Paragraph 33 of Schedule 10 to the Northern Ireland Act 1998 (Abortion) (Northern Ireland)*, [2018] UKSC 27, del 7 giugno 2018, in tema di aborto

07/06/2018

La sentenza ha deciso due ricorsi: il primo relativo alla compatibilità con la CEDU della normativa vigente nel territorio dell'Irlanda del Nord in tema di aborto; il secondo concernente una connessa questione di *devolution*. In concreto, si trattava di un rinvio ad opera dell'*Attorney General* dell'Irlanda del Nord sulla legittimazione ad agire dell'organo ricorrente, il *Northern Ireland Human Rights Commission* (di seguito, NIHRC), ed in particolare sulla possibilità per la NIHRC di intentare ricorsi relativi ai diritti umani o di chiedere dichiarazioni di incompatibilità con la CEDU per atti che non siano concreti e contrari alla legge.

Nell'Irlanda del Nord, le *sections* 58 e 59 dell'*Offences Against the Person Act 1861* e la *section* 25(1) del *Criminal Justice Act (NI) 1945* (legge, quest'ultima, adottata dal legislatore nordirlandese) prevedono il reato di aborto. Tale reato non si configura, però, là dove l'intervento venga eseguito in buona fede allo scopo di tutelare la vita della madre; inoltre, non è reato eseguire o sottoporsi ad un aborto se la prosecuzione della gravidanza possa arrecare alla madre grave nocimento fisico o psichico.

La NIHRC contestava la compatibilità di questa disciplina con gli artt. 3, 8 e 14 CEDU, in quanto si vietava l'aborto in casi di gravi malformazioni del feto e di gravidanze conseguenti a violenza sessuale e/o a casi di incesto. Il ricorso era stato intentato a nome della NIHRC e non di vittime precise; tuttavia, nel corso del procedimento, la ricorrente si era avvalsa delle vicende di talune vittime concrete.

In primo grado, la *High Court* nordirlandese aveva confermato la legittimazione ad agire della NIHRC e l'incompatibilità delle *sections* della legge del 1861 con l'art. 8 CEDU, adottando pertanto una dichiarazione di incompatibilità nella parte in cui si vietava l'aborto in casi di gravi malformazioni del feto e di gravidanze conseguenti a violenza sessuale e/o a casi di incesto; ad avviso del giudice, le norme non erano però in contrasto con l'art. 3 CEDU. La *Northern Ireland Court of Appeal* aveva confermato la legittimazione ad agire della NIHRC, ma aveva escluso l'incompatibilità con la CEDU.

La Corte suprema del Regno Unito si è riunita eccezionalmente in un collegio di sette giudici. La maggioranza ha stabilito che la NIHRC non era legittimata ad agire; di conseguenza, la Corte non disponeva della giurisdizione necessaria per decidere sulla dichiarazione di incompatibilità¹.

Per quanto riguarda la questione della legittimazione ad agire, la maggioranza della Corte (costituita da *Lord Mance*, *Lord Reed*, *Lady Black* e *Lord Lloyd-Jones*) ha ritenuto che la NIHRC non era legittimata, in quanto il ricorso non era stato intentato in base ad alcun atto illecito, né alcuna potenziale vittima di esso era stata esplicitamente identificata. In particolare, non sussisteva alcun atto illecito in quanto le autorità coinvolte avevano agito in base a previsioni legislative o quantomeno per far valere previsioni legislative (o emesse ai sensi di queste) alle quali non era possibile dare un'interpretazione coerente con i diritti previsti dalla CEDU.

Pertanto, la Corte suprema non ha emanato una dichiarazione di incompatibilità con la CEDU. Tuttavia, una maggioranza diversamente costituita (*Lady Hale*, *Lord Mance*, *Lord Kerr* e *Lord Wilson*) ha tenuto a sottolineare che l'attuale normativa nordirlandese relativa all'aborto è sproporzionata ed incompatibile con l'art. 8 CEDU, in quanto vieta l'aborto in casi di anomalie fatali (e non semplicemente gravi) del feto (punto sul quale ha aderito anche *Lady Black*) e di gravidanze conseguenti a violenza sessuale e/o incesto. Se una vittima di tali fattispecie dovesse presentarsi in tribunale per contestare la legge, è assai probabile che una tale dichiarazione verrà resa.

Per questa maggioranza, la legge attuale costituisce un'interferenza con il diritto, delle donne in stato di gravidanza, al rispetto per la loro vita privata, sancito dall'art. 8, comma 1, CEDU. La legge persegue un obiettivo legittimo (l'interesse morale nella tutela della vita, della salute e del benessere del nascituro, nonché della gestante). Secondo recenti sondaggi, la popolazione dell'Irlanda del Nord è favorevole ad un cambiamento nel diritto vigente. Sebbene i sondaggi non possano prevalere rispetto alla decisione del legislatore nordirlandese di mantenere il diritto oggettivo allo stato attuale, essi non possono comunque essere tralasciati, soprattutto alla luce del fatto che le opinioni morali del pubblico possono incidere rispetto alla grave interferenza con i diritti delle donne in stato di gravidanza. In ogni caso, i giudici della maggioranza hanno accettato che il solo motivo per cui il legislatore nordirlandese non ha proceduto a modificare la legge consiste nel fatto che le attività della stessa *Assembly* sono cessate nel gennaio 2017 per conflitti politici.

Ad avviso della maggioranza, il divieto di aborto nei casi previsti dall'attuale normativa presenta un nesso razionale con l'obiettivo legittimo. Si tratta, nella specie, di stabilire se l'interferenza con i diritti sanciti dall'art. 8 CEDU, sia necessaria in una società democratica in quanto il mantenimento delle norme attuali rappresenta un equo bilanciamento tra i diritti delle donne in stato di gravidanza e gli interessi del feto.

La maggioranza ha sottolineato il ruolo istituzionale della Corte suprema del Regno Unito rispetto al legislatore, tracciando una distinzione tra il margine di apprezzamento applicato dalle

¹ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0131-judgment.pdf>.

autorità di Strasburgo e le valutazioni richieste in un contesto nazionale. Ad avviso di *Lady Hale*, non si trattava, in questo caso, di una questione su cui il legislatore nazionale potesse pretendere di avere la competenza esclusiva; assieme a *Lord Mance* e *Lord Kerr*, ha sottolineato che il Parlamento ha esplicitamente conferito alle giurisdizioni superiori il potere di decidere sulla compatibilità delle leggi con la CEDU.

Per quanto riguarda l'aborto in casi di anomalie fatali del feto, la maggioranza dei giudici ha concluso che non vi fosse alcun interesse della comunità nell'obbligare la donna a portare a termine la gravidanza; il diritto attuale tratta la donna alla stregua di un veicolo, omettendo completamente di tenere conto della sua autonomia personale. Inoltre, il diritto attuale non raggiungerebbe il suo obiettivo nel caso delle persone che scelgono di recarsi all'estero per abortire. Lo stesso non potrebbe dirsi, invece, nel caso di anomalie serie del feto, poiché un bambino disabile ha lo stesso valore, in termini umani, rispetto ad uno non-disabile.

La maggioranza ha ritenuto che il diritto vigente sia sproporzionato nel caso della violenza sessuale e che i diritti della gestante dovrebbero prevalere rispetto all'interesse, della comunità, alla prosecuzione della gravidanza. Così, anche, il divieto assoluto di interrompere gravidanze causate dall'incesto è sproporzionato, soprattutto in quanto casi del genere tendono a coinvolgere rapporti di violenza con ragazze molto giovani. Non è giustificabile l'agonia che prova la madre a dover portare a termine la gravidanza e, potenzialmente, mantenere un rapporto e responsabilità per la vita con il bambino concepito contro la sua volontà.

Per quanto riguarda l'art. 3 CEDU, una maggioranza di giudici (costituita da *Lord Mance*, *Lord Reed*, *Lady Black* e *Lord Lloyd-Jones*) non avrebbe reso una dichiarazione di incompatibilità. La previsione sovranazionale è un diritto assoluto: pertanto, il trattamento impugnato deve raggiungere un "livello minimo di gravità" prima di poter riscontrare una incompatibilità. Nella specie, ad avviso della maggioranza, non può dirsi che vi siano numeri giuridicamente rilevanti di donne, che, impossibilitate ad abortire, soffrano in maniera talmente grave da subire una violazione dei diritti sanciti dall'art. 3 CEDU. Ciò dipende dalle singole fattispecie; inoltre, le gestanti conservano il diritto di recarsi all'estero per abortire.

Sarah Pasetto